

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 11.04.2007

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 28/12/2010

Pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 19/01/2011 al 03/02/2011 Rg.12/2011

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

CAPO I°

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Servizio di polizia rurale

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune di paderno del Grappa la regolare applicazione delle leggi e regolamenti ed ogni altra disposizione promulgati dallo Stato, dagli Enti Locali, Provinciali e Regionali e di integrarle, in relazione alle esigenze ed alle consuetudini locali, a tutela dei pubblici interessi nel campo agro - silvo - pastorale, delle acque pubbliche e della vita sociale in genere.

Al servizio sovrintende il Sindaco o l'Assessore delegato e viene svolto, per quanto di competenza dalla Polizia Municipale, e da tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Amministrativa e Giudiziaria.

Art. 2

Poteri del Sindaco o Assessore delegato

Al Sindaco, o all'Assessore delegato, oltre ai poteri che gli sono demandati dalla legge n. 142/90, in ordine alla tutela della pubblica sicurezza ed a quelli di emettere ordinanze per assicurare il libero transito sulle strade comunali e rurali, compete il potere e la facoltà di emettere ordinanze nei casi e nelle condizioni stabilite dalle norme del presente regolamento.

CAPO II°

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 3

Esercizio del diritto di passaggio

L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti dei recinti o dei ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di un permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso.

Sono consentite le gite ed escursioni, ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, pascolative, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri ed i passaggi silvo - pastorali chiaramente segnalati ed usualmente battuti dal consueto transito pedonale.

Art. 4
Sosta degli automezzi e mezzi da campeggio

Fatto salvo quanto indicato da leggi o regolamenti diversi, anche in relazione alle aree private, la sosta degli automezzi è consentita esclusivamente sulle aree di parcheggio ove predisposte e segnalate e sulle piazzole con fondo sterrato che si trovano ai bordi delle strade, purché non siano di intralcio alla circolazione.

Sulle aree pubbliche di tutto il territorio del Comune è vietata la sosta ai fini di campeggio di autocaravan e caravan, nonché l'impianto di tende, al di fuori di quelle aree allo scopo destinate e regolarmente segnalate, per le quali siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni.

Sono esclusi dal divieto i campeggi con tende o caravan a fini sociali e/o istituzionali previsti e/o consentiti da leggi o regolamenti diversi.

Art. 5
Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 6
Viabilità silvo - pastorale

Ai sensi delle LL.RR. 31 marzo 1992 n. 14 e 22 giugno 1993 n. 19 nelle strade silvo pastorali, nelle piste forestali e di bosco del legname, nei piazzali di deposito del legname stesso, nei sentieri e nelle mulattiere, nei tracciati delle eventuali piste da sci e degli impianti di risalita, nei prati, nei pascoli, nei boschi è vietata la circolazione dei veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi impiegati nei lavori agricoli e forestali, di vigilanza e antincendio, di assistenza sanitaria e veterinaria, per i mezzi dei proprietari dei fondi, dei titolari di altri diritti reali, degli affittuari e locatari di immobili, nonché per i mezzi di chi debba transitare per motivi professionali. I mezzi, fatta eccezione per quelli adibiti a servizi e compiti istituzionali, devono avere preventiva autorizzazione comunale indicata da specifico contrassegno che deve essere visibile.

Art. 7
Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, che si svolgono sulle strade comunali, sui percorsi sterrati, sulle strade vicinali silvo - pastorali o altre strade individuate dal C.d.S. devono essere preventivamente autorizzate.

Le istanze dirette a conseguire il rilascio delle autorizzazione allo svolgimento della manifestazione sportiva, devono essere prodotte in bollo e pervenire al Comune almeno 30 giorni prima della manifestazione.

Nell'istanza i richiedenti devono inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità:

- di aver effettuato un sopralluogo sull'intero percorso indicandone il risultato;

- di assicurare, mediante addetti dell'organizzazione specificamente incaricati, il regolare svolgimento della competizione alla partenza, durante tutto il percorso e al traguardo;
- che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi, nonché per eventuali danni a cose, comprese le strade e le relative attrezzature, indicandone il n° della polizza e la società di assicurazione con cui è stata stipulata;
- che non saranno arrecati danni all'estetica delle strade e all'economia ecologica dei luoghi interessati dalla gara e che sarà ripristinato lo stato dei luoghi e delle cose al termine della manifestazione;

e allegare la documentazione di seguito descritta:

1. bolli del valore e nella quantità dovuti secondo la specifica normativa per il rilascio dell'autorizzazione;
2. attestazione di versamento dell'importo di € 60,00 a titolo di rimborso spese di istruttoria (sopralluoghi vigile etc.) oppure di € 100,00, nel caso di necessità di emissione di ordinanze di regolazione e/o di modifica della viabilità;
3. n° 1 copia del programma della manifestazione approvato dall'ente di promozione sportiva cui la società è affiliata;
4. n° 1 tabella di marcia della competizione;
5. n° 1 planimetria dell'itinerario in cui siano chiaramente individuabili le strade percorse.
6. Deposito cauzionale per un importo che verrà determinato dal responsabile del procedimento in relazione alle caratteristiche della manifestazione promossa.

Il richiedente è inoltre tenuto a produrre, su richiesta, ulteriori documenti necessari ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.

In occasioni di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla - osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature e dei manufatti (o di quanto altro) dei quali eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto.

E' fatto obbligo agli organizzatori di rimuovere ogni cartello o indicazione esposta, al termine della manifestazione, e comunque entro il terzo giorno successivo, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate a seguito delle operazioni condotte (su strade, aiuole, prati, alberi, con ganci, morsetti o altro).

In caso di mancata rimozione entro il termine indicato al comma precedente, il Comune provvederà direttamente, con addebito, anche mediante l'incameramento della cauzione, dei costi e/o delle spese sostenute o dell'entità dei danni procurati, ai trasgressori.

Art. 8

Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi

In riferimento alla Legge 1.3.1975 n. 47 e alla Legge Regionale 20.3.1975 n. 27 nonché alle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, alla Legge 4.8.1964 n. 424, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto nei boschi o ad una distanza minore di m. 100 dai medesimi, ad eccezione delle strade attrezzate.

In ogni caso dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a prevenire danni da incendi al territorio; il focolare va tenuto costantemente sorvegliato fino al suo completo spegnimento sotto la diretta responsabilità di chi lo ha acceso.

L'abbruciamento delle "ristoppie" non è consentito

E' comunque assolutamente vietato accendere fuochi in qualsiasi luogo all'aperto nei periodi di prolungata siccità in cui vige l'ordinanza prefettizia di "MASSIMA PERICOLOSITÀ INCENDI".

E' vietato bruciare ovunque all'aperto materiale plastico, pneumatici, vernici o altri materiali che possano produrre diossina o altre sostanze tossiche.

E' altresì vietato bruciare all'aperto materiale riciclabile o altro materiale che è possibile conferire nei cassonetti di raccolta, anche differenziata, di rifiuti solidi urbani.

In caso di incendio, in ambito rurale ed urbano, i proprietari di case adiacenti al luogo dello stesso devono consentire l'uso di quanto occorre e permettere l'accesso in ogni zona agli addetti all'opera di spegnimento e di isolamento del fuoco.

CAPO III° NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 9 Norme generali

Per l'esercizio del pascolo, nei terreni ad esso destinati, debbono osservarsi le norme contenute dalle vigenti prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, le cui penalità sono quelle contemplate dalla legge 9.10.1967, n. 950 (CR. 13.9.1978 n. 52 art. 5 -Provv. Cons. Reg. n. 83 del 18.2.1980). E' sempre comunque vietato condurre al pascolo bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade.

Art. 10 Pascolo sulla proprietà altrui

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 e 925 del Codice Civile il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolato dagli articoli 96 e 97 della legge 24.11.1981, n. 689 che modifica gli artt. 636 e 639/bis del Codice Penale.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.

Art.11 Recinzioni con filo spinato

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa di filo spinato in tutto il territorio del Comune salvo quanto indicato nel regolamento di polizia urbana.

Art.12 Conduzione del bestiame in transito

I proprietari ed i conduttori di mandrie o greggi transumanti sono tenuti ad osservare le prescrizioni di Polizia Veterinaria della Unità Locale Sanitaria competente per territorio ed ogni altra norma riguardante la materia. In particolare, tutto il bestiame transumante nel Comune di Paderno del

Grappa deve essere munito della prescritta documentazione sanitaria attestante le vaccinazioni e l'immunità degli animali da malattie infettive.

I pastori delle mandrie o delle greggi in transumanza devono comunicare all'Ufficio di Polizia Urbana del Comune di Paderno del Grappa, la data di passaggio, il fondo presso cui prenderanno dimora, il terreno di cui hanno la disponibilità per il pascolo ed il personale che sarà adibito alla sorveglianza nonché gli spostamenti che verranno effettuati.

Art. 13

Conduzione del bestiame lungo le strade

Per le strade, sia pubbliche che aperte al pubblico transito, il bestiame deve essere guidato e custodito da personale idoneo e dovrà comunque essere garantito il transito di tutti i veicoli.

Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade, qualunque sia la loro classificazione.

Quanto sopra anche in riferimento alle recenti norme sanitarie e del Codice della Strada

CAPO IV° STRADE ED ACQUE

Art. 14

Integrità delle aree e dei fossi stradali

E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massiciata delle strade comunali, consorziali e vicinali o comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse, nonché dei fossi laterali e delle scarpate.

Art. 15

Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche

Sulle strade pubbliche è vietato transitare con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possano nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione

E' vietato condurre a strascico sulle strade pubbliche, comunque denominate, legnami, o altro materiale, di qualunque sorta e dimensioni.

E' inoltre vietato circolare sulle strade predette con mezzi cingolati sprovvisti di copri cingoli.

Senza il preventivo nulla osta del Sindaco è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali.

Nel predetto nulla osta devono essere indicati la località, l'estensione, la durata ed il tipo di occupazione, nonché l'eventuale quantificazione degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico.

Art. 16
Lavorazione dei terreni prospicienti le strade pubbliche

I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del piano stradale o delle cunette.

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata alla viabilità (manto strade, ciglio, corsia pedonale e cunetta compresa). Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 2 mt. (due metri) dal ciglio stradale o di 1,5 mt. (un metro e mezzo) dal confine interno della cunetta e comunque rispettare una distanza maggiore tale da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari, il Comune, accertata l'infrazione, provvederà a dette operazioni a spese del proprietario frontista.

Le strade vicinali, sulle quali può, comunque, intervenire la manutenzione da parte dell'Amministrazione Comunale, devono essere mantenute a cura degli utenti in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno in una dei lati una cunetta o un fosso, provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente liberi in modo da garantire il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche.

Art. 17
Impianto di alberi e siepi

E' fatto obbligo ai proprietari confinanti con strade e vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo che non oltrepassino il confine e possano respingere lo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare, sulla via.

Salvo quanto indicato dalle norme del Codice della Strada e dal Codice Civile è vietato piantare alberi o siepi lateralmente alle strade, a distanza inferiore alle fasce di rispetto stabilite dal regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (*).

Tali distanze si applicano anche per le recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 centimetri dal suolo.

Le siepi e alberature di impianto precedente all'entrata in vigore del vigente Codice della Strada, dentro e fuori i centri abitati, dovranno comunque essere regolate in maniera tale da non ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione e la pubblica incolumità. In corrispondenza di curve o intersezioni stradali, anche con passi o strade private, sono vietate le colture superiori a cm 80.

Fuori dai centri abitati, all'interno delle curve deve essere assicurata, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento di esecuzione del vigente Codice della Strada in relazione all'ampiezza della curvatura. Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito, presso gli appositi impianti predisposti da enti pubblici competenti oppure direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico-sanitari, o favorire il ricovero di animali.

Quando per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, vengano a cadere sulla sede stradale alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

E' fatto comunque obbligo ai proprietari confinanti di mantenere le siepi e gli alberi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale o che nascondono la segnaletica. Nel caso in cui i proprietari confinanti non provvedano ad un regolare mantenimento o regimentazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada o dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

(*) D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art. 26. (Art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati. **Comma 6.** La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. **Comma 7.** La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 m sul terreno non può essere inferiore a 1 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni non superiori ad 1 m costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo. **Comma 8.** La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno, non può essere inferiore a 3 m. Tale distanza si applica anche per le recinzioni di altezza superiore ad 1 m sul terreno costituite come previsto al comma 7, e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 cm dal suolo.

Art.18 Integrità degli alvei

Con riferimento al T.U. 25.07.1904, n. 523 -CAP VII -sulla polizia delle acque, senza l'autorizzazione delle competenti autorità, è vietato apportare qualsiasi variazione, innovazione o ingombro dell'alveo delle acque, in modo da alterarne il libero deflusso.

Art. 19 Rispetto delle acque pubbliche

E' vietato danneggiare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle sorgenti e delle condutture pubbliche o private.

E' altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane di uso pubblico.

E' oltremodo vietato gettare nei tombini di scarico, sia pubblici che privati materiali putridi o sostanze inquinanti.

In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato da leggi o regolamenti specifici.

Art. 20 Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

In caso di irrorazione sul terreno di sostanze chimiche (fertilizzanti, diserbanti o altro) e in caso di spargimento di liquami zootecnici, oltre al rispetto delle leggi vigenti in materia, è vietato spargere

dette sostanze entro un raggio di mt. 100 o della distanza maggiore o minore eventualmente segnalata sul posto, dalle sorgenti o prese d'acqua che alimentano fontane e/o condutture d'acqua per pubblica utilità.

Nel caso in cui la sorgente e la presa d'acqua non sia visibile, deve essere segnalata con apposita segnaletica.

CAPO V

NORME PER LA SALVAGUARDIA DEL BESTIAME E DELLE PIANTE DA MALATTIE E/O PARASSITI

Art. 21

Istruzioni di carattere generale

Nel caso di comparsa di malattie e parassiti sulle piante boschive, prima di qualsiasi intervento deve essere tempestivamente informata l'Autorità Forestale.

Deve essere inoltre informato il Settore Veterinario dell'USSL circa la comparsa o la sospetta comparsa di malattie infettive e diffuse negli animali che dovranno, in ogni caso, essere immediatamente isolati.

E' fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori a qualsiasi titolo di rispettare le norme che verranno impartite dall'autorità competente per arginare le infezioni di cui sopra.

Nel caso si dovesse procedere all'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, dovranno essere rispettate le prescrizioni del Responsabile del Settore Veterinario dell'USSL e dei funzionari incaricati dal Sindaco che dovranno in ogni caso assistere al seppellimento e garantire il rispetto delle norme stabilite.

CAPO VI

NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO

Art. 22

Terreni

Ai proprietari dei terreni inerpati siti nelle vicinanze delle abitazioni o delle pubbliche vie, è fatto obbligo di tagliare e rimuovere l'erba almeno una volta nel periodo antecedente il 31 luglio di ogni anno. Qualora gli interessati non provvedano nel termine indicato nel comma precedente, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire lo sfalcio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario.

Art. 23
Fabbricati rurali e concimaie

Salvo quanto indicato da leggi regolanti la materia, per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni contenute nello strumento urbanistico in vigore nel Comune di Paderno del Grappa.

Le stalle con due o più bovini e/o equini devono essere fornite di apposita concimaia, costruita in conformità alle prescrizioni dei vigenti regolamenti d'igiene, oltre che delle norme e dei regolamenti vigenti in materia.

Art. 24
Spargimento di liquami

Per quanto riguarda lo spargimento di liquami zootecnici questo è regolato da apposita normativa e dal Regolamento Comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 08 del 28.02.1996 e successivamente modificato con deliberazione n°27 del 25.06.1996, che si allega al presente Regolamento sub "A" per confermarne la validità ed efficacia ed a titolo di accertamento ricognitorio.

Art. 25
Pulizia delle strade

Su tutte le strade pubbliche è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare o imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze.

E' altresì vietato spargere fango e detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi o diramazioni alle strade pubbliche, in tal caso è obbligatoria l'immediata pulizia della strada.

Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, che può verificarsi in occasione della raccolta dei prodotti agricoli, di lavorazioni del terreno o del trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, è ammessa la pulizia della sede stradale al termine della giornata lavorativa, che è comunque obbligatoria anche se le operazioni riprenderanno il giorno successivo, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione.

I trasgressori saranno soggetti al pagamento delle sanzioni previste dal Nuovo della Strada vigente.

CAPO VII
NORME PER LA TUTELA DELLA FAUNA INFERIORE,
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI
E DEI FRUTTI SPONTANEI DEL BOSCO E DEL SOTTOBOSCO

Art. 26

Norme per la tutela della fauna inferiore e della flora

La materia è regolata da specifiche leggi cui si fa riferimento, ed in particolare, comunque, è vietata:

- a. la raccolta, la distruzione o il danneggiamento dei nidi di formica del tipo Rufa e l'asportazione delle loro uova, larve ed adulti;
- b. la cattura di tutte le specie del genere Rana dal 1° marzo al 30 aprile di ogni anno e di tutte le specie del genere Helix L. (lumache con chiocciola "scioss") dal 1° aprile al 30 giugno di ogni anno;
- c. la cattura di uova e girini di tutte le specie di anfibi durante tutto l'anno;
- d. la raccolta di tutte le specie di muschi, licheni, erbe ed arbusti, che hanno diffusione spontanea e naturale nel territorio censuario del Comune di Paderno del Grappa.
- e. Si considerano protette, e ne è pertanto vietata la raccolta, tutte le piante, gli arbusti e le erbe di cui all'art. 7 della Legge Regionale 53/74 e successive modifiche. E' comunque sempre vietata l'estirpazione di bulbi, tuberi o radici di ogni specie di flora spontanea, Tuttavia è consentita la raccolta di sei assi floreali (steli floriferi), di muschi e licheni allo stato fresco, purché non rientrino nella normativa dell'art. 7 della predetta legge Regionale.

Nessuna limitazione è posta al proprietario del fondo, al coltivatore diretto o affittuario, per la raccolta delle piante coltivate e quelle infestanti i terreni coltivati, nonché quelle sfalciate per la fienagione.

Rimangono altresì escluse dal divieto e dalle limitazioni sopra indicate le piante protette che provengono da colture, giardini, stabilimenti o serre. Tali piante e fiori, se posti in commercio, devono essere accompagnati da certificato di provenienza redatto dal produttore.

Così come sancito dalla legge è vietata la raccolta delle piante medicinali od officinali senza la specifica autorizzazione.

Art. 27

Raccolta dei funghi

Nel territorio del Comune di Paderno del Grappa la raccolta dei funghi è soggetta alla regolamentazione stabilita dalla legge Regionale 19.08.1996 n. 23, dalla legge Regionale n°37 del 12 settembre 1997, dalla D.G.R.V. n°109 del 20.01.1998, dal regolamento approvato dal Consiglio della Comunità Montana del Grappa con delibera n°11 del 26.06.1997.

Art. 28

Commercializzazione dei funghi

L' autorizzazione comunale alla vendita dei funghi spontanei e alla vendita dei funghi porcini secchi sfusi di cui agli articoli 2 e 7 del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 è rilasciata a soggetti riconosciuti idonei alla identificazione delle specie fungine commercializzate, dalle strutture territoriali competenti al riconoscimento della idoneità.

La vendita dei funghi freschi spontanei destinati al dettaglio è consentita previa idonea certificazione di avvenuto controllo da parte delle Aziende USSL. A tal fine valgono le norme previste dal D.P.R. 14.07.1995 n.376.

Art. 29

Raccolta dei frutti del sottobosco e delle castagne

E' consentita la raccolta dei frutti del sottobosco e delle castagne a solo uso personale o familiare, salvo che non sia interdetta dal proprietario del fondo, e comunque per una quantità globale di un chilogrammo per persona al giorno. In deroga al comma precedente, il Sindaco potrà rilasciare particolari autorizzazioni da valutare caso per caso.

Per la raccolta del mirtillo nero è vietato l'uso del pettine o di attrezzi similari.

Art.30

Selvaggioni e semi forestali

Senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Autorità Forestale, è vietata l'estirpazione dei selvaggioni, a qualsiasi uso destinati, e la raccolta dei semi forestali con o senza strobili.

E' vietata la commercializzazione di piantine forestali senza la prescritta autorizzazione o licenza.

In conformità alle prescrizioni di Polizia Forestale vigenti, le piantine, i cimali, o comunque parti delle piante, di qualsiasi grandezza, del pino (Alberi di Natale), provenienti sia dai boschi di proprietà pubblica che privata, devono essere accompagnati dallo speciale contrassegno prescritto, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli o colture legittimi.

CAPO VIII

NORME PER L'INERBIMENTO E/O IL CESPUGLIAMENTO

Art. 31

Sistemazione dei terreni assoggettati a sbancamento e movimento

Nella realizzazione di strade, piste e altri lavori che comportino la rimozione dello strato erboso, arbustivo o arboreo, si dovrà provvedere alla risistemazione delle aree smosse, non oltre la fine della stagione vegetativa successiva al termine dei lavori fissati nella concessione, con semine, trapianti ecc. adatti al territorio.

CAPO IX NORME DI PROCEDURA

Art. 32 Norme di procedura

Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione di proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale e della Legge 24.11.1981, n. 689.

Art. 33 Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni contenute dal presente regolamento, fatte salve quelle previste da specifiche norme di legge e/o regolamenti, sono punite con la sanzione amministrativa da € **50,00** a € **300,00**;

Per la violazione degli artt. 18, 19, 20 comma 1°, 21 e 23, si applica la sanzione pecuniaria da € **250,00** a € **1.500,00**.

Per la violazione del dell'art. 16 comma 2°, si applica la sanzione pecuniaria da € **100,00** ad € **300,00** ed il coatto ripristino dei luoghi, entro 15 giorni dalla contestazione della infrazione, in rapporto alla gravità e alla frequenza della violazione.

Per ogni violazione del presente regolamento è ammessa l'oblazione prevista dall'art. 107 del Testo Unico 3 marzo 1934, n. 383, "Della legge comunale e provinciale", nella misura fissa pari alla determinazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81, in relazione alle sanzioni indicate nel comma precedente.

Nell'applicazione delle sanzioni sopraindicate va fatto salvo quanto disposto dall'articolo 106 del T.U.L.C.P., anche in caso di ordinanza - ingiunzione.

Art. 34 Sanzioni accessorie

Nel caso di inottemperanza degli obblighi previsti dagli articoli del presente regolamento (taglio, sfalcio o altri interventi) l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza all'ordine specificamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire la prescrizione con addebito delle spese al trasgressore.

Analogo intervento dell'Amministrazione Comunale avverrà anche in caso di inottemperanza delle sanzioni accessorie

Art. 35
Entrata in vigore

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione, dopo l'intervenuta esecutività, ai sensi dell'art. 10 dispo. prel. C.C.

Con la medesima data viene abrogato il "Regolamento di Polizia Rurale" approvato con deliberazione del Podestà in data 12.09.1931

Indice :

Capo I° - Norme di carattere generale

art. 1 Servizio di polizia rurale

art. 2 Poteri del Sindaco o Assessore delegato

Capo II° - Norme relative al rispetto dei beni privati, comunali e demaniali

art. 3 Esercizio del diritto di passaggio

art. 4 Sosta degli automezzi e mezzi da campeggio

art. 5 Esercizio della caccia e della pesca

art. 6 Viabilità silvo - pastorale

art. 7 Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

art. 8 Divieti e tutele per l'accensione dei fuochi

Capo III° - Norme relative al pascolo ed alla conduzione del bestiame

art. 9 Norme generali

art. 10 Pascolo sulla proprietà altrui

art. 11 Conduzione del bestiame in transito

art. 12 Conduzione del bestiame lungo le strade

art. 13 Recinzione con filo spinato

Capo IV° - Strade ed acque

art. 14 Integrità delle aree e dei fossi stradali

art. 15 Transito con mezzi particolari o pesanti e occupazione di aree pubbliche

art. 16 Lavorazione dei terreni prospicienti le strade pubbliche

art. 17 Impianto di alberi e siepi

art. 18 Integrità degli alvei

art. 19 Rispetto delle acque pubbliche

art. 20 Rispetto delle prese d'acqua per pubblica utilità

Capo V° - Norme per la salvaguardia del bestiame e delle piante da malattie e/o parassiti

art. 21 Istruzioni di carattere generale

Capo VI° - Norme relative al pubblico decoro

art. 22 Terreni

art. 23 Fabbricati rurali e concimaie

art. 24 Irrigazione con sostanze maleodoranti

art. 25 Pulizia delle strade

Capo VII° - Norme per la tutela della fauna inferiore, disciplina della raccolta dei funghi e dei frutti spontanei del bosco e del sottobosco

art. 26 Norme per la tutela della fauna inferiore e della flora

art. 27 Raccolta dei funghi

art. 28 Commercializzazione dei funghi

art. 29 Raccolta dei frutti del sottobosco e delle catastagne

art. 30 Selvaggioni e semi forestali

Capo VIII° - Norme per l'inerbimento e/o il cespugliamento

art. 31 Sistemazione dei terreni assoggettati a sbancamento e movimento

Capo IX° - Norme di procedura

art. 32 Norme di procedura

art. 33 Sanzioni

art. 34 Sanzioni accessorie

art. 35 Entrata in vigore

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SPARGIMENTO DEI LIQUAMI

Il presente regolamento è stato adottato con deliberazione n. 08 in data 28.02.1996, e in seguito modificato con successiva n. 27 del 25.06.1996 a seguito rilievi formulati con parere dall'Ulss n. 8 e dalla Provincia.

Lì 06.08.1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaglia Dott. Agostino

Le deliberazioni di approvazione del presente regolamento sono state regolarmente pubblicate all'Albo Pretorio Comunale e trasmesse al Comitato di Controllo di Treviso prot. n. 1982 del 14.03.1996 e prot. 4794 del 15.07.1996.

Le stesse sono divenute esecutive ai sensi dell'art. 46 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Lì 06.08.1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaglia Dott. Agostino

PUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni dal 23.08.1996 al 06.09.1996 senza opposizioni.

Lì 15.09.1996



IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaglia Dott. Agostino

Il presente regolamento entra in vigore il 06.09.1996 ai sensi dell'art. 53, comma 3, delle disposizioni statutarie vigenti.

IL SINDACO
Bertoni Ing. Gabriele



IL SEGRETARIO COMUNALE
Battaglia Dott. Agostino

ART. 1 - DIVIETI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, punto 1) (piani di concimazione), dell'allegato D (Norme per lo spargimento sul suolo agricolo di liquami derivanti da allevamenti zootecnici) al P.R.R.R.A. e dall'art. 6, punto 1) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, è fatto divieto di spargere liquame nei seguenti siti:

- area di rispetto delle singole abitazioni con raggio di mt.25 e con possibilità di riduzione solo in presenza di assenso dell'interessato;
- luoghi di culto, cimiteri, monumenti: area di rispetto con raggio di mt. 25;
- area di cave non ripristinate all'uso agricolo con fascia di rispetto di mt. 5;
- pozzi pubblici di alimentazione ad uso civile con area di rispetto di mt.200 di raggio dal punto di captazione, fatte salve le deroghe previste dalla normativa regionale;
- corsi d'acqua: fascia di rispetto dai cigli di mt. 5 per lato;
- canali in terra incassati: fascia di rispetto di mt. 5;
- aree con pendenza media superiore al 15%;
- terreni acquitrinosi;
- zone calanchive, golene, inghiottitoi e relativa fascia di rispetto di mt. 10.

ART. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE E CARICHI MASSIMI DI LIQUAMI.

1. Il territorio comunale di **Paderno del Grappa** cade in zona M8 - Ambito TV1 - Castellana - nel Piano Regionale di risanamento acque.

2. I carichi massimi di peso vivo ha sono:

ZONE A: 0 q.li (zone di rispetto come da art. 1). Nelle zone tipo A è vietato lo spargimento del liquame, salvo la possibilità di utilizzare liquami, anche in terreni con pendenze superiori al 15%, previa approvazione del piano di concimazione.

ZONE B: In queste zone la distribuzione dei liquami è in funzione della permeabilità dei suoli come indicata nel "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico sversante nella laguna di Venezia.

1. Terreno che si presta allo spandimento:

- 8 q.li p.v. ha allevamenti avicunicoli
- 12 " " " " " suini e vitelli c.b.
- 19 " " " altri allevamenti

2. Terreno che si presta mediamente allo spandimento:

- 4 q.li p.v./ha allevamenti avicunicoli
- 6 q.li p.v./ha allevamenti suini e vitelli c.b.
- 9 q.li p.v./ha altri allevamenti

ZONE C: In queste zone è ammessa questa distribuzione:

- 15 q.li p.v. allevamenti avicunicoli
- 24 q.li p.v. allevamenti suini e vitelli c.b.
- 30 q.li p.v. altri allevamenti

ZONE D: In queste zone è ammessa questa distribuzione:

- 25 q.li p.v. allevamenti avicunicoli
- 35 q.li p.v. allevamenti suini e vitelli c.b.
- 40 q.li p.v. altri allevamenti."

ART. 3 - ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ALLEGATO D AL P.R.R.A.

1. Gli allevatori, singoli od associati che utilizzano terreni propri o altrui per lo spargimento di liquami nei limiti indicati al precedente art. 2), sono tenuti a comunicare preventivamente alla Provincia e per conoscenza al Comune con un apposito schema di comunicazione, quanto previsto dalla circolare esplicativa dell'allegato D) al P.R.R.A.

2. Sono considerati "terreni propri" quelli condotti a qualsiasi titolo, nonché vincolati da rapporti associativi o cooperativistici.

3. Gli allevatori singolo od associati che intendono utilizzare quantità di liquami superiori a quelle corrispondenti ai limiti di carico di cui all'art. 2) precedente, devono compilare il piano di concimazione aziendale ai sensi dell'art. 6 della D.G.R. 26 giugno 1992, n. 3733. Quantità superiori di liquami possono essere sparsi quando siano stati trattati da apposito impianto per la separazione delle deiezioni (vagliatura: 10%, separazione centrifuga: 20%, separazione a pressa: 25%).

4. La comunicazione di cui ai precedenti commi 1 e 3 costituisce autorizzazione al trasporto e spargimento dei liquami zootecnici.

ART. 4 - STOCCAGGIO

1. I liquami vanno stoccati secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 25 giugno 1992, n. 3733 e comunque in vasche a tenuta stagna della capienza utile complessiva non inferiore al liquame prodotto dall'insediamento di 4 mesi per tutti gli altri allevamenti e di 6 mesi per gli allevamenti suini ed avicoli in relazione al tipo di allevamento ed in relazione alle esigenze colturali delle singole aziende.

2. Il letame non maturo va stoccato in apposita concimaia a tenuta con muretto di contenimento, dimensionata in funzione della produzione dell'allevamento e dell'utilizzo agronomico di detto fertilizzante, nonché dotate di vasche di raccolta del colaticcio.

3. Nel caso siano adottate particolari tecnologie di trattamento dei liquami zootecnici, tali da accelerare i processi di maturazione, deve comunque essere garantita una permanenza effettiva dei liquami stessi per un periodo non inferiore a 60

giorni prima dello spargimento, fatte salve le esigenze agronomiche delle colture.

4. Le vasche di stoccaggio devono essere: per gli allevamenti suinicoli minimo tre unità vasca distinte, della capacità minima di due mesi ciascuna da riempirsi successivamente. Per gli altri allevamenti minimo due unità vasca distinte della capacità minima di due mesi ciascuna da riempirsi successivamente. Nel caso l'allevamento disponga di una sola unità vasca, o ne predispona altre oppure osserva dei fermi di stalla.

ART. 5 - DISTRIBUZIONE LIQUAMI

1. Lo spandimento dei liquami idonei alla fertilizzazione dei terreni adibiti a tale pratica, deve avvenire rispettando le seguenti regole:

- il percorso dei mezzi di trasporto dei liquami dovrà avvenire senza perdita alcuna nella sede stradale, nè causare odori o esalazioni moleste ed avendo cura di evitare, nei limiti del possibile, il transito lungo le strade dei centri abitati.

- all'uscita dei fondi dovrà essere garantita la pulizia dei mezzi di trasporto, onde evitare l'imbrattamento del manto stradale.

- eccettuato il caso di colture in atto e quanto previsto al punto seguente, allo spargimento dei liquami deve seguire immediata aratura o interrimento.

- Dal 15 luglio al 31 agosto lo spargimento è assolutamente vietato a meno che non venga effettuato con particolari dispositivi interratori. Qualora le condizioni meteorologiche non consentano di effettuare lo smaltimento prima del 15 luglio, il Sindaco può consentire deroga.

Tale deroga può essere concessa anche su richiesta motivata da comprovate ed inderogabili esigenze.

- Nei mesi di maggio, giugno, prima quindicina di luglio e settembre lo smaltimento potrà avvenire su terreno sottoposto ad immediata aratura o interrimento.

- Lo smaltimento è vietato nei giorni festivi; di sabato può essere effettuato in modo tale che l'aratura del terreno venga completata entro la mattinata.

- Si dovrà cercare di evitare eventuali problemi di diffusione di odori molesti o inconvenienti per la popolazione ed, in particolare, è vietato lo spargimento durante le ore dei pasti, dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 19.00 alle 20.00 nelle aree che distano meno di 100 m dalle abitazioni.

- Lo smaltimento dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile, con distribuzione rasoterra ed a bassa pressione, evitando in modo tassativo lo smaltimento ripetuto sullo stesso appezzamento.

- Lo smaltimento dei liquami provenienti da allevamenti situati fuori comune potrà essere effettuato nel rispetto delle norme sopracitate e previa presentazione all'Amministrazione comunale della prevista documentazione.


ART. 6 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La vigilanza sul rispetto dei limiti e dei divieti di cui all'allegato D) al P.R.R.A. spetta alla Provincia, che si avvale dei modi e delle strutture indicate all'art. 8 della L.R. 16 maggio 1983, n. 33 e successive modificazioni.

2. La vigilanza sul rispetto dei limiti e dei divieti che esulano dalle competenze dell'allegato D) al P.R.R.A. ed imposti dal presente regolamento, spetta al Comune.

ART. 7 - NORMA DI RINVIO

1. In tutte le fasi di smaltimento di cui al presente regolamento le aziende interessate dovranno rispettare quanto previsto dall'allegato D) al Piano Regionale di Risanamento delle acque (P.R.R.A.) e della normativa attuativa di cui alla DGR 26 giugno 1992, n. 3733 e dalla circolare esplicativa della Giunta Regionale del Veneto 9 marzo 1993, n. 874.



COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

- È stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 28.12.2010;
- È stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal 29.12.2010 per 15 giorni consecutivi senza opposizioni - R.G. 355;
- È divenuta esecutiva il 09.01.2011, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Paderno del Grappa, li 19.01.2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gheno rag. Fernando Antonio

II° PUBBLICAZIONE
(art. 74, comma 3 dello Statuto)

Il presente regolamento è stato ri-pubblicato, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, all'Albo Pretorio Comunale, per 15 giorni consecutivi dal 19.01.2011, ai sensi delle disposizioni statutarie vigenti R.G. 12.

Paderno del Grappa, li 19.01.2011



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gheno rag. Fernando Antonio

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 03/02/2011, ai sensi dell'art. 74, comma 3, delle disposizioni statutarie vigenti.

Visto:

IL SINDACO
Bertoni Giovanni



IL SEGRETARIO COMUNALE

Gheno rag. Fernando Antonio



Deliberazione n. 41
in data 28-12-10

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **AGGIORNAMENTO AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.**

L'anno **duemiladieci** addì **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** presso la Residenza Municipale, in seguito a convocazione fatta con avvisi scritti e consegnati al domicilio dei Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta di convocazione. Sessione .

Eseguito l'appello risultano:

BERTONI Giovanni	P	FONTANA Gianfranco	P
MICHELON Davide	P	SALMASI Riccardo	P
MOROSIN Gino	P	PREVEDELLO Aldo	A
SOFFIATI Dorina	P	VERARDI Manuela	P
MARTIN Alberto	P	DISSEGNA Chiara	A
DE BORTOLI Manuel	P	PANNO Eida	P
REGINATO Eugenio	P		

Consiglieri presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assiste alla seduta il GHENO FERNANDO ANTONIO, Segretario Comunale.

Il sig. BERTONI Giovanni nella sua qualità di SINDACO e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Espone il Sindaco:

IL SINDACO

Considerato che nei periodi stagionali di aratura dei campi e dopo la sterpatura degli stessi sovente si trova che i suddetti lavori hanno sbordato cunette e cigli stradali arrecando danno alla viabilità locale e spesso comportano anche l'onere del comune di rimettere in ordine i manti stradali, i cigli pedonali e i bordi delle cunette;

Ritenuto che sia necessario definire regole di comportamento affinché i lavori delle macchine agricole non sbordino dal campo di lavoro e assicurino il rispetto del confine della strada pubblica e delle sue pertinenze;

Ritenuto pertanto di dover aggiornare il regolamento comunale di polizia rurale definendo una regola di "obbligo di rispetto della viabilità pubblica e delle relative pertinenze" alla quale deve conseguire una azione sanzionatoria per colui che la infrange; perciò si ritiene di aggiornare l'art. 16 dell'attuale regolamento aggiungendo dopo il primo comma il seguente:

" I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico , non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata alla viabilità (manto strade, ciglio, corsia pedonale e cunetta compresa). Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 2 mt. (due metri) dal ciglio stradale o di 1,5 mt. (un metro e mezzo) dal confine interno della cunetta e comunque rispettare una distanza maggiore tale da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche .-"

e aggiungendo nell'art. 33 un nuovo terzo comma, come segue:

" Per la violazione del dell'art. 16, 2 comma, si applica la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00 e il coatto ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla contestazione della infrazione, in rapporto alla gravità e alla frequenza della violazione.-"

Ritenuto necessario modificare come sopra espresso il regolamento comunale di polizia rurale, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

di aggiornare l'attuale Regolamento comunale di Polizia Rurale come descritto in premessa.

Per l'effetto di quanto disposto il regolamento viene pubblicato per 15 gg. consecutivi, a norma di legge, trascorsi i quali le modifiche saranno esecutive.

IL SINDACO
Bertoni Giovanni

PARERE REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, per quanto di competenza, si esprime parere: Favorevole

Data 22-12-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to GHENO ANTONIO FERNANDO

Nessun intervento da parte dei Consiglieri, pertanto, il Sindaco pone in valutazione la proposta con il seguente esito:

con voti favorevoli espressi all'unanimità degli 11 consiglieri presenti e votanti, si APPROVA e pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco:

Considerato che nei periodi stagionali di aratura dei campi e dopo la sterpatura degli stessi sovente si trova che i suddetti lavori hanno sbordato cunette e cigli stradali arrecando danno alla viabilità locale e spesso comportano anche l'onere del comune di rimettere in ordine i manti stradali, i cigli pedonali e i bordi delle cunette;

Ritenuto che sia necessario definire regole di comportamento affinché i lavori delle macchine agricole non sbordino dal campo di lavoro e assicurino il rispetto del confine della strada pubblica e delle sue pertinenze;

Ritenuto pertanto di dover aggiornare il regolamento comunale di polizia rurale definendo una regola di "obbligo di rispetto della viabilità pubblica e delle relative pertinenze" alla quale deve conseguire una azione sanzionatoria per colui che la infrange; perciò si ritiene di aggiornare l'art. 16 dell'attuale regolamento aggiungendo dopo il primo comma il seguente:

" I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade e devono volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata alla viabilità (manto strade, ciglio, corsia pedonale e cunetta compresa). Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 2 mt. (due metri) dal ciglio stradale o di 1,5 mt. (un metro e mezzo) dal confine interno della cunetta e comunque rispettare una distanza maggiore tale da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche .-"

e aggiungendo nell'art. 33 un nuovo terzo comma, come segue:

" Per la violazione del dell'art. 16, 2 comma, si applica la sanzione pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 300,00 e il coatto ripristino dei luoghi entro 15 giorni dalla contestazione della infrazione, in rapporto alla gravità e alla frequenza della violazione.-"

Ritenuto necessario modificare come sopra espresso il regolamento comunale di polizia rurale, ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

di aggiornare l'attuale Regolamento comunale di Polizia Rurale come descritto in premessa.

Per l'effetto di quanto disposto il regolamento viene pubblicato per 15 gg. consecutivi, a norma di legge, trascorsi i quali le modifiche saranno esecutive.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Presidente
f.to BERTONI Giovanni

Il Segretario Comunale
f.to GHENO FERNANDO ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 355.....Reg. Pubblicazioni

Si attesta che su conforme dichiarazione del Messo comunale, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 29-12-10 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Addì 29-12-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GHENO FERNANDO
ANTONIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a norma delle vigenti disposizioni di Legge;
- è divenuta esecutiva in dataper decorrenza dei termini (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Addì 13-01-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to GHENO FERNANDO
ANTONIO

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Paderno del Grappa, li 29/12/10.....



IL SEGRETARIO COMUNALE
GHENO FERNANDO ANTONIO

[Handwritten signature of Gheno Fernando Antonio]